

## ITALIA

### 1. Entità giuridica di Syngenta

Syngenta Italia S.p.A., Viale Fulvio Testi 280/6, 20216 Milano (Italia).

### 2. Canale locale per la segnalazione di irregolarità (oltre alla Compliance Helpline di Syngenta)

[Italy.Whistleblowing@syngenta.com](mailto:Italy.Whistleblowing@syngenta.com)

### 3. Reati WB specifici nazionali che possono essere segnalati, oltre all'elenco della Direttiva WB

Rientrano nell'ambito materiale dei reati WB atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

- Reati amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del modello di organizzazione e gestione;
- Qualsiasi forma, minaccia o tentativo di ritorsione nei confronti del whistleblower e/o delle persone protette;
- Condotte con l'obiettivo di nascondere quanto sopra.

### 4. Sono accettate segnalazioni anonime?

Le segnalazioni anonime non sono vietate dalla legge. Le segnalazioni anonime possono essere raccolte e adeguatamente indagate a condizione che contengano informazioni dettagliate sulla potenziale cattiva condotta, in grado di identificare le sospette violazioni e i potenziali colpevoli (ad esempio, ora e luogo, persone coinvolte nell'evento).

### 5. Differenza nel contenuto obbligatorio delle segnalazioni da presentare (ad es. Ambito di applicazione)

La segnalazione deve basarsi sulla ragionevole convinzione che le informazioni sulle violazioni segnalate rientrino nell'ambito delle segnalazioni di violazioni rilevanti e siano vere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o "voci", né notizie di dominio pubblico.

### 6. Differenza nell'elaborazione delle segnalazioni

Nel caso in cui la segnalazione di whistleblowing venga inoltrata attraverso un canale diverso da quelli individuati come canale di segnalazione interna, il destinatario della segnalazione è tenuto - entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento - a:

- comunicare all'informatore che la segnalazione ricevuta è stata inoltrata al canale interno stabilito;
- inoltrare la segnalazione al canale di segnalazione interno insieme a qualsiasi documentazione di supporto, nonché l'evidenza della comunicazione all'informatore che la segnalazione è stata inoltrata al canale stabilito;
- mantenere la massima riservatezza;
- non conservare una copia del rapporto.

## 7. Informazioni supplementari da registrare in relazione alle segnalazioni

Nessuna

## 8. Altri requisiti importanti

Prima di istituire il canale di segnalazione proposto è necessaria una comunicazione preventiva - a scopo esclusivamente consultivo - al comitato aziendale e/o sindacale di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015. In assenza della consultazione, l'introduzione del canale di segnalazione potrebbe essere considerata nulla.

Il canale interno, così come le relative procedure per il reporting interno, saranno stabiliti attraverso una delibera del CdA. Nella stessa delibera il CdA affiderà alla Group Compliance la gestione del canale di reporting centralizzato e al Local Channel Operator la gestione del Local EU WB Channel.

Le misure di tutela contro le ritorsioni sono garantite anche quando la segnalazione, pur essendo infondata, è stata fatta in buona fede e con ragionevolezza. La tutela prevista in caso di ritorsione è esclusa nel caso in cui il whistleblower risulti penalmente responsabile per i reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per gli stessi reati connessi alla segnalazione, o civilmente responsabile per aver riferito intenzionalmente false informazioni con dolo e colpa grave. In questi casi, al whistleblower verrà applicata anche una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui la società abbia adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (che ha istituito la Responsabilità Penale d'Impresa) dovranno essere stabiliti meccanismi di coordinamento/flussi informativi con l'OdV locale in caso di segnalazione che riguardi l'ente italiano e/o rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

## 9. Informazioni rilevanti da fornire

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto WB, il soggetto (interno o esterno) incaricato di gestire il canale di segnalazione interno istituito deve fornire informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sulle condizioni per la segnalazione interna, nonché sul canale, sulle procedure e sulle condizioni per la segnalazione esterna. Le suddette informazioni devono essere:

- esposti e facilmente visibili sul posto di lavoro;
- accessibile a persone che, pur non essendo presenti sul luogo di lavoro, hanno un rapporto giuridico con l'azienda;
- pubblicato in una sezione dedicata del sito web Se è il caso).

## 10. Nome e dati di contatto delle autorità designate

L'ANAC ha istituito un canale di segnalazione esterno al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

La segnalazione attraverso il canale di segnalazione esterno è consentita solo al verificarsi di una delle condizioni perentorie di seguito riportate:

- I. il canale di segnalazione interno non è stato istituito o, anche se istituito, non è conforme ai requisiti di legge;
- II. il whistleblower ha già effettuato una segnalazione interna e questa non ha avuto seguito (si tratta dei casi in cui è stato utilizzato il canale interno, ma il responsabile della gestione del canale non ha intrapreso alcuna azione entro i termini previsti dal

D.Lgs. 24/2023 in merito all'ammissibilità della segnalazione, alla verifica della sussistenza dei fatti segnalati o alla comunicazione dei risultati dell'indagine svolta);

**III.** il whistleblower ha ragionevoli motivi per ritenere - ragionevolmente, sulla base delle circostanze specifiche e delle informazioni effettivamente disponibili e, quindi, non sulla base di mere congetture - che, se effettua una segnalazione interna:

- i.* la segnalazione non avrebbe avuto un seguito effettivo (ad esempio, a causa di un accordo tra il destinatario della segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; a causa dell'occultamento o della distruzione di prove di illeciti di cui il segnalante era a conoscenza), oppure
- ii.* la segnalazione stessa può creare il rischio di ritorsioni (ad esempio, se l'informatore è già stato avvertito che subirà ritorsioni in caso di segnalazione, o se è a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni della riservatezza);
- iii.* l'informatore ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico (ad esempio, quando la violazione richiede chiaramente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per proteggere un interesse pubblico, come la salute, la sicurezza o l'ambiente).